



Ordinanza dell'UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2020

del 23 ottobre 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visto l'articolo 87 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹
sui pagamenti diretti,

ordina:

Art. 1 Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2020 ammonta a 0,1403.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 25 ottobre 2019² concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2019 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

23 ottobre 2020

Ufficio federale dell'agricoltura:
Christian Hofer

RS 910.132.81

¹ RS 910.13

² RU 2019 3421

